



COMUNE DI RANICA PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO "TASSA SUI RIFIUTI" - TARI

➤ **Approvato** con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 del 24/04/2025

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	5
ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	7
ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	7
ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI	7
ART. 7 - ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	7
ART. 8 - ESCLUSIONI DALL'OBLIGO DEL CONFERIMENTO	9
ART. 9 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE	9
ART. 10 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (D. LGS 116/2020)	10
ART. 11 – RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO – PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	12
ART. 12 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	13
TITOLO III – TARIFFE	14
ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	14
ART. 14 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	14
ART. 15 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	15
ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	16
ART. 17 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	16
ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	16
ART. 19 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	16
ART. 20 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	17
ART. 21 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	18
ART. 22 - TARIFFA RELATIVA AI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTI A DOMICILIO	18
ART. 23 - TARIFFA RELATIVA AI RIFIUTI INGOMBRANTI INDIFFERENZIATI CONFERITI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA	19
ART. 24 - SCUOLE STATALI	19
ART. 25 - TRIBUTO GIORNALIERO	19
ART. 26 - TRIBUTO PROVINCIALE	20
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	21
ART. 27 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	21
ART. 28 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	21
ART. 29 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	22
ART. 30 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	22

ART. 31 - AGEVOLAZIONI	23
ART. 32 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	23
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	25
ART. 33 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	25
ART. 34 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	25
ART. 35 - POTERI DEL COMUNE	27
ART. 36 - ACCERTAMENTO	27
ART. 37 – SANZIONI E INTERESSI	28
ART. 38 – RISCOSSIONE COATTIVA	28
ART. 39 - RISCOSSIONE	28
ART. 40 – RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI	29
ART. 41 - RIMBORSI	29
ART. 42 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE	30
ART. 43 - CONTENZIOSO	30
ART. 44 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	31
ART. 45 - NORME FINALI E DI RINVIO	31
ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE	31
ALLEGATO A	32
ALLEGATO L-QUATER - ELENCO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2)	32
ALLEGATO B	33
ALLEGATO L-QUINQUES -ELENCO ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2)	33

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alle deliberazioni di ARERA.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 e s. m. i., sebbene il Comune di Ranica abbia realizzato, attraverso la vendita di sacchi prepagati, un sistema di misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai sensi della lettera b-ter) dello articolo 183 del decreto legislativo n.152/2006, come modificato dal decreto legislativo n.116/2020, sono "rifiuti urbani":
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies; del D. Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d e e;
 - g. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

2. Sono “rifiuti speciali”, esclusi dal servizio pubblico di smaltimento:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, in quanto prodotti in azienda. Di contro sono considerati urbani i rifiuti prodotti dagli agriturismi e quelli prodotti in forma ambulante sul territorio comunale dagli agricoltori, quando lo svolgimento dell'attività è comune a quello di altri tipi di attività, posto che diversamente sarebbe distolto il principio di libera concorrenza;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
3. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

ART. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal decreto legislativo n.116/2020:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del D. Lgs. di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;

- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.
 - d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dal tributo ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano possedute o detenute in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7 - ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - c) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali vani caldaia, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - d) ripostigli, cantine, solai, soffitte, stenditoi, lavanderie, sottotetti e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, in quanto per l'uso a cui sono destinati non possono produrre rifiuti;
 - e) i locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simile;
 - f) le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice civile.
2. Non sono altresì soggetti alla tariffa:
- a) Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate.
 - b) I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi.
 - c) Le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione.
3. Le circostanze di cui al precedente comma 2 devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o da idonea documentazione, tale da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i già menzionati provvedimenti quali, ad esempio:
- dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti,
 - revoca, sospensione, rinuncia degli atti abilitativi,
 - dichiarazione sostitutiva atto notorio redatto da parte del soggetto passivo.
4. L'allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas costituisce presunzione di occupazione, pertanto lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da idonea documentazione attestante l'assenza degli allacciamenti di cui sopra, ad eccezione delle utenze condominiali o comuni a più unità immobiliari, per le quali non è possibile la cessazione autonoma.
5. Nel caso di ristrutturazione di locali che comporta il temporaneo non utilizzo da parte del nucleo familiare occupante, allo stesso è fatto obbligo di denunciare i nuovi locali occupati pena la perdita del beneficio all'esclusione della tariffa.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà

applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8 - ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 7

ART. 9 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non sono considerate:
 - a) Le superfici ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 - b) solo per la parte variabile dell'imposta, la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
 - c) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - d) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, non pericoloso, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - e) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<i>Attività</i>	<i>percentuale di abbattimento</i>
• Lavanderie a secco e tintorie	35%
• Autofficine, elettrauto	30%
• Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie	25%
• attività Artigianali, manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	20%
• laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici	15%

- produzione di allestimenti o insegne, distributori di carburante, autolavaggi 10%
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. trasmettere entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti derivanti dall'attività esercitata, e deve essere corredata con:
 - copia del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
 - fotocopia registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 156/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
 - fotocopia fatture di smaltimento dei rifiuti emesse da ditte regolarmente autorizzate;
 - i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
 6. Ai fini dell'applicazione dell'intera tariffa a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti, sono escluse dalla superficie assoggettabile:
 - a. le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.

ART. 10 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (D. LGS 116/2020)

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al **recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante **per almeno due anni**. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il **termine del 30 giugno** di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa/attività devono essere indicati: il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte,

oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il **30 settembre** di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'ufficio tribuiti a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
8. Entro il **31 gennaio** di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a **recupero** i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

**ART. 11 – RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO –
PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A
RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al **riciclo o a recupero** nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il **31 gennaio** di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.
5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 5, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
7. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
8. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 12 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
2. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui D.P.R. del 23 marzo 1998, n. 138.
3. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge del 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburanti sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 158/1999.
3. Per i rifiuti indifferenziati ed ingombranti conferiti al servizio pubblico dall'utenza il Comune applica un sistema di misurazione puntuale come segue:
 - a) per i rifiuti indifferenziati raccolti porta a porta, attraverso sacchi "a pagamento", il cui costo è definito annualmente e contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe di riferimento, come meglio specificato al successivo art. 22;
 - b) per i rifiuti ingombranti, sulla base di costi differenziati in base alla tipologia di rifiuto conferito al centro di raccolta, il cui costo è definito annualmente e contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe di riferimento, come meglio specificato all'art. 23 del presente regolamento.
4. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, risultanti dal PEF grezzo, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alle deliberazioni di ARERA e validato dall'Ente territorialmente competente.
5. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione salvo diversa disposizione prevista dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in conformità al Piano Economico Finanziario di cui al successivo art. 15. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 14 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 15 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e alle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

ART. 17 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata nei termini stabiliti dal successivo art. 34.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della stessa, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una riduzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 34, decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione della stessa.

ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché, per i rifiuti indifferenziati secondo quanto stabilito al successivo art. 22 e, per i rifiuti ingombranti secondo quanto stabilito al successivo art. 23.
3. I coefficienti, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 19 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante

all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (a titolo esemplificativo, badanti che dimorano presso la famiglia).

2. Il numero dei componenti del nucleo familiare è quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tariffa.
3. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, salvo presentazione di adeguata documentazione attestante l'occupazione di diverso immobile. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti è uguale a quello dichiarato nel modulo dell'istanza di apertura TARI.
7. Per gli immobili tenuti a disposizione (né locati, né concessi in comodato d'uso gratuito), per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, il numero di occupanti è stabilito pari a due (2) unità.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche

ART. 20 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, DPR 158/99.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, DPR 158/99 nonché, per i rifiuti indifferenziati, secondo quanto stabilito dal successivo art. 22 e, per i rifiuti ingombranti, secondo quanto stabilito al successivo art. 23.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 21 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nel caso di insediamento di più attività con destinazione diversa in un complesso unitario, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività, purché la superficie di ciascuna non sia inferiore a mq. 20.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. I locali di cui al comma precedente devono comunque essere dichiarati al gestore per consentire l'eventuale controllo.

ART. 22 - TARIFFA RELATIVA AI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTI A DOMICILIO

1. Per i rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio deve essere utilizzato il sacco "a pagamento". Ciascun utente, compresi i commercianti su area pubblica, è obbligato a conferire i rifiuti utilizzando appositi sacchi da ritirare con modalità che l'ente gestore riterrà più idonee.
2. La tariffa dei sacchi è determinata dal Consiglio Comunale in relazione alle spese che l'ente gestore sostiene per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi. A tal fine la spesa complessiva viene divisa per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria. Tale ultimo dato viene moltiplicato per le unità di misura che, mediamente, possono essere contenute nei sacchi a seconda della loro capacità. Il prezzo del sacco così determinato costituisce la tariffa, che copre pertanto integralmente i costi del servizio.

ART. 23 - TARIFFA RELATIVA AI RIFIUTI INGOMBRANTI INDIFFERENZIATI CONFERITI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA

1. Ciascun utente, compresi i commercianti su aree, che porta i rifiuti ingombranti indifferenziati presso l'area comunale attrezzata, deve corrispondere una tariffa in base alla tipologia ed al peso del rifiuto conferito.

ART. 24 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1^ grado) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ART. 25 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. La tariffa applicabile è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del **50 per cento** al fine di coprire i maggiori costi del servizio.
3. In mancanza di corrispondente voce specifica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
6. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
7. Per l'eventuale atto di recupero del tributo, degli interessi e delle sanzioni, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 26 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 27 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche è ridotta del 30% nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.
3. Le riduzioni tariffarie si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. L'utente è obbligato a denunciare entro 90 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvederà al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART. 28 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 10% della parte variabile della tariffa TA.RI.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del *composter*, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'Ufficio tributi del Comune.
3. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. In caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste della suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.
4. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dalla data di presentazione ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. Nel caso di interruzione della

pratica di compostaggio il contribuente dovrà effettuare una comunicazione tempestiva al Comune.

5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro oltre alle sanzioni previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni o integrazioni.
6. Non possono richiedere la riduzione i cittadini che praticano il compostaggio sull'orto sociale.
7. La riduzione è concessa solamente al nucleo familiare affittuario o titolare di un diritto reale sul terreno ove si pratica il compostaggio. Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido al massimo di tre nuclei familiari.
8. La gestione del *composter* non deve provocare in modo apprezzabile diffusione di odori molesti per non arrecare disturbo al vicinato.

ART. 29 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30% ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% per le attività di commercio all'ingrosso.
4. Si applicano il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 27.

ART. 30 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene svolto, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, adottato dal Comune con delibera n. 53 del 23.11.2007, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera, mentre quella variabile nella misura del 40 per cento. La percentuale riferita alla parte variabile si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 32, comma 2.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è correttamente svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative. Per detto periodo la TARI è dovuta nella misura massima del 20%. Detta situazione deve essere fatta constare al gestore del servizio, al suo verificarsi, con atto di diffida.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese. Per detto periodo la TARI è dovuta nella misura massima del 20%.

ART. 31 - AGEVOLAZIONI

1. Ai soggetti portatori di patologie che diano diritto alla fornitura gratuita da parte dell'A.S.L. di "pannoloni" saranno assegnati, gratuitamente, a richiesta scritta, su apposito modulo messo a disposizione dal Comune, un numero massimo di 30 (trenta) sacchi da lt. 110 o, in alternativa, di 60 (sessanta) sacchi da lt. 45 di cui al precedente art. 22, all'anno, da fornirsi in ragione di numero massimo 10 (dieci) sacchi da lt. 110 o, in alternativa, di 20 (venti) sacchi da lt. 45 a quadrimestre.
2. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019.
3. Gli utenti TARI potranno ricevere lo sgravio parziale del tributo, considerando i seguenti parametri:
 - riduzione pari al 25 per cento della tassa sui rifiuti per i nuclei famigliari con ISEE non superiore ai valori previsti dalla normativa vigente nel tempo;
 - riduzione pari al 25 per cento della tassa sui rifiuti per nuclei familiari con 4 o più figli fiscalmente a carico con ISEE non superiore ai valori previsti dalla normativa vigente nel tempo;
4. I soggetti interessati devono comunicare il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo, con decadenza dell'agevolazione.
5. I potenziali interessati, al fine di poter usufruire della riduzione, devono presentare all'ufficio Tributi del Comune la richiesta di agevolazione su modulo appositamente predisposto, con contestuale certificazione dell'I.S.E.E.
6. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

ART. 32 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% della quota

variabile, fatta eccezione da quanto previsto dall'art. 10.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 33 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo familiare nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui ai commi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

ART. 34 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro novanta (90) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune utilizzando gli appositi moduli.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione di attivazione, variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'utente (dati anagrafici, codice fiscale);
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'immobile;
 - c) il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed eventuale indirizzo PEC;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione di attivazione, variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO delle attività svolte, sede legale, indirizzo PEC);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, che deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune, deve essere presentata direttamente al gestore delle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti tramite uno dei seguenti canali:
 - i. Lo sportello telematico polifunzionale presente sul sito ufficiale del Comune;
 - ii. Attraverso l'operatore presente allo sportello fisico presso la sede del Comune;
 - iii. Invio tramite e-mail/PEC.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. La richiesta di cessazione del servizio produce i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio nel termine massimo di trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di richiesta di attivazione.
10. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata allo sportello dell'ufficio tributi, unitamente alla risposta dell'attivazione di cui al comma 9 del presente articolo, verranno consegnate le seguenti attrezzature:
 - a) Bidoncino per la raccolta della frazione organica;
 - b) Calendario annuale della raccolta dei rifiuti porta a porta, contenente al suo interno tutte le indicazioni per un corretto conferimento dei rifiuti e gli orari di apertura della piazzola ecologica;
 - c) Tessera piattaforma ecologica (entro un termine massimo di 20 giorni dalla richiesta di attivazione).
11. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale, le attrezzature verranno messe a disposizione per il ritiro da parte dell'utente entro il quinto giorno successivo alla data di registrazione della dichiarazione.

ART. 35 - POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 36 - ACCERTAMENTO

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 30 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 75 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 150 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 35 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione pari a euro 300.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento di

accertamento e riscossione entrate tributarie.

ART. 37 – SANZIONI E INTERESSI

1. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 38 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare, mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00= con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 39 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa rifiuti ed il tributo provinciale (TEFA), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Il Comune può inviare tale avviso anche mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. Resta tuttavia l'obbligo per il contribuente di prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del sopra citato avviso di pagamento per poter comunque eseguire il versamento entro i termini di scadenza.
2. La riscossione del tributo è effettuata mediante il versamento in due rate con scadenza semestrale, da stabilirsi annualmente con l'approvazione delle tariffe. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Il termine di scadenza è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
3. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n.241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 dl D. Lgs n. 82/2005 (codice amministrazione digitale) e con altre modalità previste dal medesimo decreto.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di

pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 2, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART. 40 – RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto dall'art. 39 comma 2, in particolare per i seguenti soggetti:
 - a. Gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. A ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C.);
 - c. Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00=.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

ART. 41 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente in forma scritta entro il termine del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce il versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi (120) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, attraverso:
 - a. Detrazione dell'importo dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di 120 giorni dalla data della richiesta di rimborso/compensazione.
2. In deroga di quanto previsto dal precedente comma, lettera b), resta salva la facoltà di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile, anche successivamente al termine di 120 giorni, nel caso in cui tale importo sia inferiore a € 50,00=.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 42 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme fino a € 12,00 per anno d'imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni non è superiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 43 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

ART. 44 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 45 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023, le ulteriori modifiche entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno di approvazione delle stesse

ALLEGATO A

ALLEGATO L-QUATER - ELENCO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2)

Frazione	Descrizione	CER/EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO B

ALLEGATO L-QUINQUIES -ELENCO ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. *Abrogato*
21. Attività artigianali di produzione beni specifici.
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
23. Mense, birrerie, hamburgerie.
24. Bar, caffè, pasticceria.
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
26. Plurilicenze alimentari e/o miste.
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
28. Ipermercati di generi misti.
29. Banchi di mercato generi alimentari.
30. Discoteche, night club.